PROTOCOLLO GENERALE REGISTRO UFFICIALE U.0047840.27-11-2020.h.19:23

CITTA' di VALDAGNO

Provincia di Vicenza

OGGETTO: **EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ULTERIORI MISURE URGENTI DI CONTENIMENTO PER LIMITARE IL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS", IN AGGIUNTA ALL'ORDINANZA SINDACALE N. 438 DEL 24.11.2020**

Il Sindaco

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità in data 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid-19 un'emergenza di sanità pubblica internazionale;

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato – attualmente fino al 31 gennaio 2021 – lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamate le disposizioni emanate, sia a livello nazionale che regionale, in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora vigenti, in modo particolare il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 - efficace fino al 3 dicembre 2020 - e l'Ordinanze del Presidente della Regione Veneto n. 156 del 24 novembre 2020, n. 158 del 25 novembre 2020, n. 159 del 27 novembre 2020 - efficaci fino al 4 dicembre 2020;

Richiamata la nota della ULSS 8 Berica n. registro ufficiale comunale 0046839.20 del 20/11/2020, dalla quale emerge la grave situazione epidemiologica della Vallata dell'Agno;

Richiamata la propria Ordinanza n. 438 del 24 novembre 2020, avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica da Covid-19. Nuova ordinanza di chiusura/sospensione/limitazione di una serie di attività a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione del "Coronavirus";

Vista la nuova nota della ULSS 8 Berica, n. registro ufficiale comunale 0047739 del 26/11/2020, dalla quale emerge: la grave situazione epidemiologica che interessa il Distretto Ovest della Provincia di Vicenza (Comuni della Vallata dell'Agno, Arzignano e Chiampo), il quale presenta dati epidemiologici particolarmente preoccupanti, che collocano l'indice dei contagi rilevati rispetto alla popolazione residente su livelli percentuali più alti della media provinciale; nonché il fatto che la pressione sugli Ospedali e le Residenze per anziani rischia di raggiungere livelli di saturazione dei posti letto dedicati a pazienti Sars-Cov2 sempre più difficili da contenere;

Visto altresì l'invito da parte dell'ULSS 8 Berica - nella medesima nota citata - ad adottare ogni misura amministrativa atta ad arrestare la diffusione del virus Covid-19 tra la popolazione, e ritenuto indispensabile seguire le indicazioni della stessa ULSS ad adottare ulteriori opportuni provvedimenti;

Considerato il coordinamento avvenuto tra i Sindaci di Arzignano, Valdagno, Chiampo, Trissino, Cornedo Vicentino, Castelgomberto, Recoaro T. e Brogliano al fine di predisporre un'azione comune a contrasto della "pandemia";

Sentita la Prefettura di Vicenza in ordine al presente provvedimento (testo Arzignano);

Richiamato l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo cui il Sindaco adotta ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie;

ORDINA

per le motivazioni in premessa citata, la chiusura / sospensione / limitazione delle seguenti attività:

Tipo di attività (in luogo pubblico o aperto al pubblico)	**Specifiche operative**
Mercati settimanali, compreso mercato agricolo	•Sospesi
Aree gioco e/o fitness attrezzate / giochi	•Chiuse
Riunioni e assemblee di vario tipo, pubbliche e private	•Al chiuso e/o all'aperto: •Fino a 6 persone non conviventi: consentite in presenza con un distanziamento minimo di 1 metro e con mascherina sempre indossata; •Oltre 6 persone non conviventi consentite: solamente on-line.
Eventi culturali, sociali e ricreativi pubblici e privati	•Sospese attività (al chiuso e/o all'aperto)
Attività di somministrazione alimenti e bevande	•Vietato consumo in piedi e/o al banco. (Obbligo di consumo solo al tavolo); •Obbligo uso della mascherina anche da seduti (la •mascherina può essere abbassata solamente durante la consumazione); •Divieto di fumare (tradizionale ed elettronico) all'interno dei locali e/o dei relativi plateatici esterni; •Obbligo di posizionare anche all'esterno il divieto di fumare e l'obbligo di indossare la mascherina. •
Attività sportive	•Sospensione di tutte le attività sportive associazionistiche amatoriali e non (ad eccezione dello sport professionistico e di interesse nazionale)

Spostamenti	•Raccomandazione di limitare gli spostamenti, se non strettamente necessari, sia all'interno del Comune che in entrata/uscita dal territorio comunale.

MANDA

a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza;

DISPONE

L'efficacia di queste misure ha decorrenza dalla pubblicazione della presente ordinanza fino al 4 dicembre 2020 incluso, fatti salvi provvedimenti nazionali o regionali più restrittivi;

L'Ordinanza Sindacale n. 438 del 24 novembre 2020, avente ad oggetto "Emergenza epidemiologica da Covid-19. Nuova ordinanza di chiusura/sospensione/limitazione di una serie di attività a scopo precauzionale per mitigare il rischio di diffusione del "Coronavirus"", è sostituita integralmente dalla presente;

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui alla presente Ordinanza è punito ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020;

Che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Valdagno e diffuso nelle forme e nei modi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità dello stesso;

La trasmissione a mezzo pec a:
-Prefettura di Vicenza;
-Consorzio di Polizia Locale Valle Agno;
-Comando stazione dei Carabinieri di Valdagno;
-Confesercenti Vicenza;
-Confcommercio Valdagno;
-Coldiretti Vicenza;
-Confederazione Italiana Agricoltori Vicenza;
-Direzione Territorio Comune di Valdagno.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notificazione della presente o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni.

Il Sindaco

Pratica n.° OSIND-63-2020